



“CRITERI PER L’ANNUALITA’ 2022 PER IL RIPARTO A FAVORE DI COMUNI E AZIENDE ULSS, SE DELEGATE, DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO MEDIANTE INSERIMENTO PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: SOSTEGNO ALL’AFFIDO FAMILIARE”.

Il calcolo dei contributi, oggetto del presente riparto, è effettuato sull’ammontare della spesa di parte sociale sostenuta dal Comune o dall’Azienda ULSS, se delegata, al netto di eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine, sull’eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa. Il limite mensile di riferimento del contributo regionale è pari all’ammontare della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti in vigore nell’anno 2020, pari a 515,58 euro (circolare I.N.P.S. n. 148 del 18.12.2020); Si applicano i criteri di contribuzione alla spesa sotto indicati:

- a ciascun Comune o Azienda Ulss, se delegata, viene assegnata una quota relativa alla spesa sostenuta nell’anno 2020, da erogarsi a favore delle famiglie affidatarie, così come previsto nelle Linee Guida per l’Affidamento Familiare, approvate con D.G.R. n. 3791 del 2 dicembre 2008;
- costituiscono oggetto del presente riparto solo gli affidamenti per i quali siano stati effettivamente erogati contributi alle famiglie affidatarie con riferimento all’anno 2020;
- sono soggetti a contribuzione gli affidamenti familiari giudiziali, consensuali, residenziali, diurni o a tempo parziale definiti nell’ambito dell’art. 4 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001, perfezionati con decreto dell’Autorità Giudiziaria;
- non sono soggetti a contribuzione:
  - gli affidi residenziali giudiziali e consensuali con durata inferiore alle due notti (settimanali);
  - gli affidi diurni giudiziali e consensuali con durata inferiore alle 25 ore settimanali;
  - gli affidi consensuali intra-familiari (entro il quarto grado di parentela), che non abbiano richiesto alcun intervento e/o segnalazione dell’Autorità Giudiziaria;
- per affidi residenziali giudiziali o consensuali di durata pari o superiore alle 5 notti (settimanali) il contributo assegnato è pari al 100% della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti;
- per affidi residenziali giudiziali o consensuali dalle 2 alle 4 notti (settimanali) e per affidi diurni di durata pari o superiore alle 25 ore settimanali il limite mensile di riferimento è pari al 50% della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti per l’anno 2020;
- il limite mensile considerato (pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti) è raddoppiato nei seguenti casi:
  - minori di età inferiore ai 2 anni;
  - minori e ragazzi di età superiore ai 16 anni;
  - minori certificati ex art. 3 legge. 104/92 al netto di eventuali indennità percepite;



- per la definizione del contributo spettante, il periodo considerato è il periodo di permanenza del minore presso la famiglia affidataria con le seguenti specifiche:
- nel caso di ingresso del minore presso la famiglia affidataria entro il giorno 15 del mese di riferimento, ad essere considerato, ai fini del computo mensile, è l'intero mese; altrimenti con ingresso a partire dal giorno 16 del mese di riferimento, ad essere considerata, ai fini del computo mensile, è la metà del mese;
- nel caso di uscita del minore dalla famiglia affidataria entro il giorno 15 del mese di riferimento, ad essere considerata, ai fini del computo mensile, è la metà del mese; altrimenti con uscita a far data dal giorno 16 del mese di riferimento, ad essere considerato, ai fini del computo mensile, è l'intero mese;
- se il contributo mensile dichiarato e validato all'interno delle schede semestrali inserite nel gestionale Ge.Min.I. supera il limite della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti, ad essere considerato è l'importo pari alla pensione minima I.N.P.S.; diversamente, ad essere considerato, sarà il contributo dichiarato;
- la ripartizione dei fondi disponibili viene calcolata sulla base del “contributo totale calcolato” (numero mesi di riferimento moltiplicato per l'importo del contributo mensile). Qualora la somma totale dichiarata e validata nell'ambito della scheda Ge.Min.I sia inferiore al “contributo totale calcolato” si considera la somma totale dichiarata e validata nell'ambito della scheda Ge.Min.I.

